



Sede Legale
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827
Settore Appalti e Forniture
Tel. 091.7808312 Fax. 091.7808394

Prot. n.

Palermo,

Oggetto: Invito a procedura negoziata per la fornitura triennale, in ambito regionale, di specialità medicinali.
Codice CUP H79E10000310005

Spett. _____
Fax _____

E' intenzione di questa Amministrazione, in veste di Azienda Capofila, come da D.A. n. 03171/08 del 28.11.2008, procedere ai sensi del D.Lgs 163/2006, all'affidamento della fornitura triennale di specialità medicinali, così come elencate nell'allegato file excel, denominato Capitolato tecnico, già presenti, ma non

aggiudicate, con i due precedenti avvisi di procedura aperta telematica, ovvero già aggiudicate con il primo avviso di gara, ma rientranti nella fattispecie descritta all'articolo 20 del primo avviso di gara telematica regionale.

La procedura negoziata è regolata dalla normativa vigente nonché da quanto stabilito dalla presente lettera d'invito.

La presente lettera di invito ha per oggetto la fornitura di prodotti farmaceutici come descritti nel Capitolato Tecnico, necessari all'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo, nonché alle Aziende Sanitarie della Regione Siciliana, che hanno conferito mandato all'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo, individuata quale "Azienda Sanitaria Capofila", per l'espletamento della procedura diretta alla selezione del contraente e finalizzata alla conclusione di ciascun singolo contratto.

La gara viene, pertanto, espletata in favore delle seguenti Aziende Sanitarie Regionali:

ASP Agrigento

ASP Caltanissetta

ASP Catania

ASP Enna

ASP MessinaASP Palermo

ASP Ragusa

ASP Siracusa

ASP Trapani

AO Cannizzaro (Ct)

AO Papardo Piemonte (Me)

AO Villa Sofia Cervello (Pa)

ARNAS Garibaldi (Ct)

ARNAS Civico (Pa)

Policlinico CT

Policlinico ME

Policlinico PA

Le caratteristiche, nonché i quantitativi da fornire sono descritti nell'allegata tabella (Capitolato Tecnico), relativa ai farmaci ricompresi nel PTORS, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente lettera di invito.

Le quantità e tipologie dei Farmaci indicate nella detta tabella **si riferiscono in via puramente indicativa al fabbisogno per 36 mesi.**

Art. 1 - Caratteristiche tecnico qualitative e confezionamento

In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente gara, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto. Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta di cui all'art. 87, comma 4, del D.lgs. 163/2006.

I prodotti farmaceutici oggetto della presente procedura devono essere conformi alla normativa in vigore in ordine alle caratteristiche per l'immissione in commercio.

Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente; dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario che sull'imballaggio esterno.

I prodotti farmaceutici appartenenti al Prontuario della continuità assistenziale Ospedale-Territorio (PHT), istituito con Determinazione AIFA del 29 ottobre 2004, devono essere forniti nei confezionamenti classificati in classe A ai fini della rimborsabilità.

Non potranno essere offerti e consegnati medicinali in confezioni ospedaliere non registrate AIC.

I prodotti consegnati dovranno essere forniti di fustella annullata preferibilmente di colore rosso ed autoadesiva. L'annullamento non dovrà comunque incidere sulla leggibilità del codice a barre. La confezione esterna dovrà assicurare l'integrità del prodotto durante il trasporto e il packaging.

Si fa presente che il peso di ciascuna confezione esterna dovrà rispettare la normativa fissata in materia di sicurezza.

I prodotti aggiudicati dovranno essere forniti in confezioni che ne garantiscono la buona conservazione durante il trasporto, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare ben leggibili, in lingua italiana, la descrizione tecnico-quantitativa del contenuto, il nome e la ragione sociale del produttore ed ogni altra informazione utile al loro riconoscimento.

Tutti i prodotti forniti dovranno corrispondere, per caratteristiche e confezioni, alle norme di legge e di regolamento che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto.

I prodotti, al momento della consegna, dovranno avere una validità di almeno 2/3 della validità complessiva. In caso contrario la consegna potrà essere rifiutata e sarà l'impresa aggiudicataria a farsi carico del ritiro e della sostituzione.

I prodotti dovranno essere forniti in confezione originale e sigillata e recare, tassativamente, stampigliato la denominazione dell'Impresa, le caratteristiche del prodotto e comunque tutte le indicazioni stabilite dalle norme di legge ed in particolare la data di scadenza.

Dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario e sia sull'imballaggio esterno come previsto dal D.lgs 540/92. Il codice a barra dovrà essere leggibile con la penna ottica.

Dovranno inoltre essere confezionati ed imballati con materiali atti a garantirne i requisiti igienici e la corretta conservazione, consegnati con mezzi di trasporto idonei a garantire che i prodotti siano conservati a temperatura ambiente o congelata e nel rispetto delle norme vigenti, direttamente presso il MAGAZZINO FARMACIA dell'Azienda, franco trasporto ed ogni altro onere accessorio.

Ogni confezione dovrà contenere le istruzioni, redatte in lingua italiana, per l'utilizzo del prodotto, le modalità di conservazione, le indicazioni circa la stabilità del materiale e le indicazioni per il controllo di qualità.

Art. 2 - Esecuzione e gestione del contratto. Ripartizione competenze tra Azienda Capofila e Singole Aziende Sanitarie

In ordine all'esecuzione e gestione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza della Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo,

quale Capofila, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:

- **espletamento della procedura di gara;**
- **gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;**
- **custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura.**

In merito alla verifica dei requisiti generali, spetta alla “Capofila” acquisire la relativa documentazione e darne comunicazione alle altre Aziende Sanitarie.

Resta nell’esclusiva competenza di ciascuna singola Azienda Sanitaria delegante, nonché dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di

Palermo per la propria singola quota di fornitura, l’autonoma gestione del rapporto negoziale e in particolare delle seguenti attività:

- **richiesta e gestione del deposito cauzionale definitivo;**
- **stesura e sottoscrizione del contratto (anche nella forma della lettera commerciale);**
- **gestione ordini e ricevimento merci con verifica quali-quantitativa;**
- **ricevimento fatture e relativi pagamenti;**
- **gestione dell’eventuale contenzioso successivo all’aggiudicazione della gara con particolare, ma non esaustivo riferimento, all’applicazione di penali e alla risoluzione del rapporto contrattuale;**
- **monitoraggio almeno annuale della fornitura e comunicazione delle valutazioni alla “Capofila”.**

Ove la singola Azienda Sanitaria delegante venga a conoscenza, durante la vigenza del rapporto contrattuale, della non veridicità delle dichiarazioni presentate

dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero della perdita di alcuno dei requisiti richiesti dalla presente lettera di invito, ne darà

comunicazione all’Azienda Sanitaria Capofila la quale potrà annullare l’aggiudicazione al fornitore, all’esito degli opportuni accertamenti su quanto

comunicatole.

Art. 3 – Condizioni di partecipazione

E’ ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 del Decreto Legge 223/2006

convertito nella Legge 248/2006 e s.m.i..

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI, consorzi) ovvero di partecipare in più di un RTI o consorzio, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa.

Ciascun concorrente (impresa singola, RTI, consorzio), pena l’esclusione dalla gara, deve soddisfare le seguenti condizioni:

A) essere iscritti, per attività inerenti la fornitura di prodotti farmaceutici, nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello

Stato di residenza se si tratta di uno Stato delle UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 39 D.Lgs 163/06 e s.m.i.;

B) non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..

Come previsto dal comma 1, lettera m-quater, del sopra menzionato art. 38, non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. In ragione di ciò, il concorrente dovrà attestare, nella documentazione prodotta in allegato alla offerta economica:

i) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con nessun partecipante alla procedura;

ii) o, in alternativa, di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e che formulerà autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione. In tale caso il concorrente dovrà produrre i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

ART. 4 - Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi.

E' ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006.

E'ammessa, altresì, la partecipazione di Consorzi, con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006.

I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006, devono indicare per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata) pena l'esclusione sia del consorzio che dei consorziati.

Per quanto riguarda i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera c), è necessario che i consorziati abbiano stabilito (con delibera dei rispettivi organi

deliberativi) di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.

In caso di aggiudicazione della gara ad un R.T.I., il pagamento del corrispettivo della fornitura verrà effettuata a favore dell'Impresa mandataria, previa spedizione all'Amministrazione delle fatture emesse anche dalle Imprese mandanti conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia.

Art. 5 – Documentazione amministrativa a corredo dell'offerta economica

Unitamente all'offerta economica ed alla documentazione tecnica, l'impresa (o R.T.I./Consorti) offerente deve produrre la seguente documentazione, a pena di esclusione:

1. Istanza di partecipazione redatta ai sensi del T.U. del D.P.R. n.445 del 28.12.2000, unita alla presente come parte integrante e sostanziale, debitamente compilata. La sostituzione delle certificazioni amministrative con dichiarazioni e inoltre ammessa – da parte di Imprese di altri Stati membri – ai sensi e con le modalità della normativa comunitaria e delle leggi statali di riferimento. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia autentica resa ai sensi dell'art.18, commi 2 e 3, del D.P.R. 445/2000. Dovrà essere allegata obbligatoriamente, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore
2. N. 2 idonee dichiarazioni bancarie, ovvero, nel caso che la Ditta non possa presentare la seconda dichiarazione bancaria, la stessa dovrà innanzitutto specificare i motivi, allegando apposita relazione, e dovrà, inoltre, presentare, in sostituzione della seconda dichiarazione bancaria, copia autentica dell'ultimo bilancio approvato corredato dalla relazione del Collegio Sindacale, ove esistente. L'Azienda Ospedaliera si riserva di valutare la documentazione di bilancio presentata per ravvisare se risulta soddisfatto il requisito della capacità economica e finanziaria, così come previsto dal

Bando di gara.

3. Dichiarazione di accettazione di quanto previsto nella lettera di invito, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa, o di tutte le imprese in caso di raggruppamento temporaneo.
4. In caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.
5. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, con la quale attesti di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non di è concordato né si concorderà con altri partecipanti alle gare.
6. Le ditte che intendono partecipare a procedure attivate dalle stazioni appaltanti devono versare il contributo , nella misura prevista dall'art. 2 della deliberazione 15.02.2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici , per ogni singolo lotto a cui intendono partecipare entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista dall'avviso pubblico.

Per eseguire il pagamento sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio “servizio di Riscossione” raggiungibile dalla homepage sul sito web dell'Autorità (www.avcp.it) sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “ servizi, a partire dal 1 maggio 2010. A riprova dell'avvenuto pagamento , l'utente dovrà allegare all'offerta la ricevuta di pagamento.

Art. 6. - Contributo dovuto all'Autorità di Vigilanza

Si precisa dunque che, pena l'esclusione dalla procedura, ciascun concorrente dovrà effettuare, entro la scadenza prefissata per la produzione dell'offerta, per ciascun lotto a cui partecipa, il pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266.

Si precisa che per conoscere l'esatto importo da corrispondere per ciascun lotto della gara per la fornitura di medicinali, è necessario collegarsi al portale web

"Sistema di riscossione" all'indirizzo: <http://www.avcp.it/riscossioni.html>

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili al seguente indirizzo internet:

<http://www.avcp.it/riscossioni.html>.

In particolare, si segnala che il pagamento relativo al contributo di cui sopra potrà avvenire mediante:

- **versamento *on line*** collegandosi al portale web "Sistema di riscossione" all'indirizzo <http://www.avcp.it/riscossioni.html> seguendo le istruzioni disponibili sul portale (a riprova dell'avvenuto pagamento il partecipante deve inviare, come meglio precisato al successivo art. 9.1, l'e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione ***ovvero***

- **versamento sul *conto corrente postale*** n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBBL." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584).

La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice fiscale del partecipante e il CIG che identifica la procedura. A comprova dell'avvenuto pagamento il partecipante deve inviare, unitamente all'offerta economica, la copia della ricevuta del versamento corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta a mezzo firma digitale dal legale rappresentante del concorrente. L'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di

Palermo si riserva la facoltà di richiedere l'originale del documento attestante il pagamento.

In caso di partecipazione a più lotti la ditta dovrà indicare i lotti per i quali partecipa, qualora effettui il pagamento con un solo bollettino o versamento

Art. 7 – Modalità di aggiudicazione

La gara verrà aggiudicata, per singolo lotto, a favore della ditta che avrà presentato offerta al prezzo più basso, ai sensi dell'art 82 del D.Lgs. n. 163/2006, attesa la corrispondenza dei prodotti offerti con quanto previsto nelle caratteristiche tecniche del Capitolato.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che:

- presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate negli atti di gara, offerte che siano sottoposte a condizione, offerte incomplete e/o parziali, offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura, offerte di prodotti che non possiedano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico;
- siano coinvolti in situazioni oggettive lesive della *par condicio* tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

Si precisa, inoltre, che la Stazione appaltante si riserva il diritto di: *a)* non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 81, comma 3, del D. Lgs. 163/2006; *b)* procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per singolo lotto, *c)* sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, *d)* procedere all'aggiudicazione anche di un singolo Lotto.

Ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, ci si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro cui i concorrenti devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l'esclusione dalla gara.

I concorrenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Art. 8 - Fase di aggiudicazione

Alla scadenza prefissata per la produzione delle offerte si procederà:

- all'esame del contenuto delle offerte pervenute;

- all'esame delle schede tecniche (RCP) nell'ultima versione approvata dall'Agenzia Italiana del Farmaco, dei prodotti offerti
- all'esame delle schede di sicurezza ove previste dalla normativa vigente
- alla verifica delle eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi dell'articolo 86 e seguenti del D. Lgs. n. 163/2006.

A tal fine, si fa presente che la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, se del caso, contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, come previsto dal comma 7 dell'articolo 88 del sopra citato Decreto legislativo.

A tal fine, si precisa che l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo si riserva di escludere dalla gara il concorrente i cui prodotti offerti, non corrispondano a quanto descritto nel Capitolato Tecnico.

Al termine delle predette attività si procederà agli adempimenti relativi all'aggiudicazione ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.Lgs. n. 163/2006 e, successivamente, si procederà alla comunicazione dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006. Nei confronti delle Ditte aggiudicatarie si procederà, con le modalità previste dalla normativa vigente, all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'art. 2 del D.L. 25/09/2002, n. 210 come modificato dalla legge di conversione 266/2002. Peraltro, in caso di RTI il precedente documento verrà acquisito relativamente a ciascuna impresa raggruppata.

Secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo effettua i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio rese durante l'intero procedimento dall'aggiudicatario:

- in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa e di consorzi ordinari di concorrenti i suddetti controlli sono effettuati nei confronti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio;
- in caso di consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06, i suddetti controlli sono effettuati sia nei confronti del consorzio nonché nei confronti dei consorziati che, nell'offerta economica sono stati indicati come esecutori di parti della prestazione.

L'Amministrazione richiede ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato durante il procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme specificate dal D.P.R. n. 445/2000.

L'esito favorevole dei suddetti controlli sull'aggiudicatario è condizione per la sottoscrizione del contratto.

In caso di esito negativo, l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo dichiarerà decaduto il concorrente dall'aggiudicazione, dandone comunicazione al concorrente medesimo.

L'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo si riserva di valutare di procedere all'aggiudicazione della gara al concorrente che segue nella graduatoria.

All'aggiudicazione definitiva si procederà mediante deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo.

Successivamente, sarà comunicata l'aggiudicazione alla prima in graduatoria e al concorrente che segue in graduatoria. A tutti i concorrenti sarà comunicata la conclusione del procedimento.

Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso sia presentata, per singola voce di gara, una sola offerta.

Art. 9 - Offerta economica e documentazione tecnica

Ai fini dell'offerta economica, nonché per l'accertamento dei requisiti tecnici richiesti, ciascun concorrente dovrà indicare:

1. denominazione del prodotto: indicare la denominazione del medicinale offerto che può essere una denominazione comune o scientifica accompagnata da un marchio o dal nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio;
2. codice A.I.C.; nel caso il lotto richieda più formulazioni farmaceutiche/dosaggi la ditta indicherà un solo AIC nell'offerta. In allegato dovrà essere trasmesso un documento riepilogativo di tutti gli AIC offerti, completo di tutte le informazioni richieste dai punti 1 a 10 del presente comma;

3. numero di unità per confezione: per i prodotti ove il lotto preveda più di un dosaggio o dove è prevista la formulazione del prezzo in unità di misura (es. ml, UI, ecc.) diversa dall'unità di vendita (es. tubo, fl. ecc) la ditta dovrà indicare la quantità contenuta nella confezione;
4. classe di rimborsabilità del medicinale (A, C, H, SOP/OTC);
5. prezzo di vendita al pubblico per confezione – I.V.A. inclusa campo obbligatorio ad esclusione degli emoderivati di classe H e dei farmaci SOP/OTC;
6. valore dell'aliquota I.V.A.;
7. per i farmaci ex factory per i quali è obbligatorio accordare al SSN una percentuale di sconto ulteriore rispetto al 33,35%, la ditta dovrà indicare tale percentuale di sconto obbligatorio aggiuntivo;
8. estremi della G.U.R.I.: per i medicinali “ex factory” indicare gli estremi della G.U. dove è pubblicata la determinazione contenente la classificazione ai fini della rimborsabilità e quindi l'ultima contrattazione ai fini della cessione al SSN; per i medicinali emoderivati indicare gli estremi della GURI ove è pubblicato l'attuale prezzo massimo di cessione al SSN;
9. prezzo unitario d'offerta al netto di I.V.A., **con non più di 4 cifre decimali** (riferito all' unità di misura). Laddove verrà indicato prezzo unitario d'offerta con più di 4 cifre decimali, verrà comunque tenuto in conto, ai fini della graduatoria finale di gara ed eventuale aggiudicazione, il prezzo unitario con le 4 cifre decimali;
10. prezzo unitario di riferimento al netto di I.V.A. (riferito all' unità di misura); indicare il prezzo al netto della sconto obbligatorio per legge; per i medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP/OTC) indicare il prezzo di cessione al SSN; per i medicinali in equivalenza la Ditta dovrà indicare il prezzo a fiala. Si precisa che per i medicinali con prezzo ex factory, lo sconto obbligatorio per prodotto, calcolato come di seguito indicato, deve essere almeno pari al 33,35 %; per i medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è regolamentato dall'art. 9, quinto comma, del D.L. 8/7/1974, n. 264, convertito in L. 17/8/1974, n. 386 e dall'art. 3, comma 128, della L. 28/12/1995, n. 549, lo sconto obbligatorio per prodotto, calcolato come di seguito indicato, deve essere almeno pari al 50%.
11. totale offerto per prodotto: quantità * prezzo unitario di offerta

totale offerto per singolo lotto: sommatoria dei prezzi unitari offerti per le quantità dei prodotti componenti il lotto

sconto offerto per prodotto e sconto obbligatorio per legge;

12. per i principi attivi esclusivi, attestazione della eventuale produzione in esclusiva del principio attivo, con la dichiarazione che non vi sono altre società che producono lo stesso principio attivo, con l'accertamento documentale della privativa industriale e con la produzione del brevetto di formula esclusiva;
 - a. indicazione se l'offerente è fabbricante o distributore ed in tal caso indicare l'indirizzo del fabbricante o suo mandatario
 - b. scheda tecnica o altra documentazione descrittiva delle caratteristiche tecniche originali del produttore, redatte in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua italiana, da cui si evincano, oltre alle caratteristiche tecniche, anche:
 - i. nome commerciale del prodotto
 - ii. Ragione sociale del produttore
 - iii. Tipo di confezionamento

- iv. Condizioni per l'uso e lo stoccaggio e conservazione del prodotto
- c. Dichiarazione che i prezzi offerti sono pari o inferiori ai prezzi più bassi offerti ad altre Aziende Sanitarie sul territorio italiano o, in caso contrario, indicare i prezzi più bassi per singola voce che la ditta ha praticato alle altre Aziende Sanitarie con le motivazioni che hanno determinato il maggior prezzo offerto nella presente procedura negoziata regionale.

La percentuale di sconto che le ditte partecipanti dovranno offrire non potrà essere inferiore a pena d'esclusione, al 50% del prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto, così come stabilito all'art. 9, quinto comma, del D.L. 8/7/1974, n. 264, convertito in L. 17/8/1974, n. 386 e all'art. 3, comma 128, della L. 28/12/1995, n. 549, per i medicinali sottoposti a tale disciplina; per i medicinali ex-factory, la percentuale di sconto che le ditte partecipanti dovranno offrire non potrà essere inferiore, a pena di esclusione, a 33,35% del prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Non saranno ammesse offerte a euro 0,00000.

Ciascuna Azienda Sanitaria potrà richiedere al Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto eventuali ulteriori formulazioni o dosaggi a base dello stesso principio attivo (non elencati nei documenti di gara) messi in commercio dal Fornitore nel periodo di validità della gara. In questo caso, qualora il fornitore sia consenziente, si applicherà uno sconto dal prezzo massimo di cessione al SSN pari allo sconto offerto rispetto al prezzo di riferimento dal Fornitore aggiudicatario sul relativo Lotto.

Tale clausola sarà applicata, nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato Tecnico, ai medicinali presenti a listino nel periodo di validità della gara, a prescindere dal fatto che siano attualmente commercializzati o siano prodotti che verranno commercializzati in seguito all'aggiudicazione della gara.

Lo sconto offerto per prodotto resta fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale.

Qualora in corso di contratto, si verificano diminuzioni o aumenti del prezzo al pubblico, ciascuna Azienda Sanitaria provvederà a diminuire o aumentare automaticamente i prezzi, tenuto conto della percentuale di sconto esitata in gara.

Trovano applicazione le previsioni di cui all'articolo 115 del dlgs 163/2006 con riguardo ai contratti ad esecuzione continuativa e periodica.

Per i medicinali non soggetti a prescrizione medica si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 comma 2 del decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248.

Tutti i prezzi si intendono comprensivi del costo dovuto all'imballaggio, al trasporto, allo scarico a terra ed ogni ulteriore onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell'I.V.A., che dovrà venir addebitata sulla fattura a norma di Legge.

Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni e le modalità di presentazione previste nel Capitolato, ovvero, risultino equivoche, difformi dalla richiesta o condizionate da altre clausole.

La busta contenente l'offerta dovrà essere indirizzata al Responsabile Unico del Procedimento. Su frontalino della busta dovrà essere inoltre scritta in evidenza la dicitura "PROCEDURA PER LA FORNITURA DI SPECIALITÀ MEDICINALI – PROCEDURA NEGOZIATA PER LE 17 AZIENDE SANITARIE – REGIONE SICILIANA" e il nominativo dell'offerente e dovrà essere fatta pervenire **entro le ore 12.00 del 15.11.2010 presso l'Ufficio Protocollo dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello viale Strasburgo 233 90146 PALERMO.**

Oltre detto termine non sarà valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva all'offerta precedente.

Le offerte redatte in modo imperfetto, o contenenti comunque condizioni aleatorie e/o indeterminate non verranno accettate e saranno considerate nulle.

Le offerte telegrafiche o a mezzo telefax non saranno considerate valide.

Il prezzo indicato nell'offerta dovrà rimanere fisso ed invariabile e sarà, inoltre, comprensivo di trasporto, imballaggio presso l'Azienda Sanitaria destinataria e di tutti gli oneri di natura fiscale esclusa l'I.V.A. che sarà addebitata a norma di legge.

Alla ditta aggiudicataria verranno corrisposti i prezzi unitari indicati in sede di gara per ogni singolo prodotto della fornitura aggiudicat

Art. 10 - Durata della fornitura

La durata della presente fornitura sarà di 36 mesi a decorrere dalla data della comunicazione di aggiudicazione definitiva.

Art. 11 – Variazioni ai quantitativi di fornitura per ogni singola Azienda Sanitaria

I quantitativi indicati sono meramente orientativi, e non configurano determinazione dell'entità della somministrazione; di fatto tale entità sarà determinata dall'effettivo fabbisogno, in quanto il reale consumo di Farmaci è subordinato a fattori variabili e circostanze legate alla natura particolare del bene e dalle esigenze di ciascuna Azienda Sanitaria. Pertanto, il fornitore dovrà somministrare le quantità che, entro il limite del 20% del quantitativo inizialmente stimato in aumento o in diminuzione, saranno in effetti richieste, senza sollevare eccezioni al riguardo ed alle condizioni economiche previste.

Non dovrà essere imposto alcun limite di fatturazione.

Ciascuna Azienda avrà la facoltà di acquistare, per necessità sopravvenute, prodotti farmaceutici anche di lotti per i quali non ha trasmesso procura, al prezzo aggiudicato nella presente gara.

E' facoltà della singola Azienda Sanitaria di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal contratto a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti di farmaci.

In particolare, ciascuna Azienda Sanitaria potrà, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del fornitore, modificare nelle quantità od annullare la fornitura dei

Farmaci qualora:

1. nel Prontuario terapeutico regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura;
2. siano immessi in commercio medicinali generici/equivalenti.
3. vengano meno i requisiti di esclusività presenti al momento dell'aggiudicazione.

L'Azienda Capofila si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione di taluni prodotti qualora nel Prontuario terapeutico regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura.

Art. 12 - Esecuzione del contratto e Consegne

Il fornitore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni/prodotti oggetto della presente lettera di invito. Nella esecuzione il fornitore è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dal D.M. 6/7/1999. Il fornitore garantisce altresì che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme:

- di igiene sulla produzione e sul commercio;
- di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette;
- sulla infortunistica, sulla prevenzione degli incendi.

La prestazione a carico del fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo di fornitura (ordine) emesso da ogni singola Azienda Sanitaria e nel rispetto dei termini e delle modalità e dei luoghi ivi indicati.

Il fornitore deve effettuare le consegne, entro **7 giorni** naturali consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine, a proprio rischio e con carico di spese di qualsiasi natura (in porto franco). I documenti di trasporto dei beni, in un'unica soluzione o ripartite, dovranno essere vistati dagli uffici dell'Azienda Sanitaria competenti e dovranno riportare il numero d'ordine dell'Azienda Sanitaria. L'apposizione del visto non preclude per l'Azienda Sanitaria il diritto ed eventuali ulteriori rilievi in ordine ai beni consegnati.

I prodotti consegnati dovranno avere una validità residuale non inferiore a 2/3 rispetto alla complessiva validità del farmaco.

Le consegne dovranno essere effettuate "a terra", il fornitore dovrà provvedere allo scaricamento dei prodotti dal mezzo di trasporto con deposito della merce nei locali individuati da ciascuna Azienda Sanitaria.

In caso di rifiuto della fornitura, perché non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione, entro due giorni lavorativi, la singola Azienda Sanitaria avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito al fornitore inadempiente, delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'applicazione delle penali di cui all'art. 19 e l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

La Ditta aggiudicataria dovrà predisporre la propria struttura commerciale alla ricezione degli ordini sia via telefax che per posta elettronica.

In situazioni di particolare necessità ed urgenza, da dichiararsi a cura delle Aziende Sanitarie, il fornitore dovrà provvedere alla consegna delle merci entro e non oltre 3 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della richiesta.

L'Azienda Sanitaria ha la facoltà, da esercitarsi entro 24 ore dall'invio dell'ordine, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'invio dell'ordine medesimo. Trascorso tale termine, l'ordine diverrà irrevocabile.

Le consegne dovranno essere effettuate presso il Magazzino FARMACIA di ciascuna Azienda Sanitaria, secondo le modalità che saranno impartite e secondo gli orari che verranno concordati con i Servizi di Farmacia di ciascuna Azienda Sanitaria.

I beni dovranno essere consegnati esclusivamente nei quantitativi richiesti dall'U.O. Farmacia .

All'atto della consegna il fornitore deve presentare ad un incaricato del MAGAZZINO FARMACIA dell'Azienda l'apposito documento di trasporto in duplice esemplare od altro documento idoneo, nel quale siano indicate specie e quantità dei singoli prodotti forniti, numero di riferimento e data dell'ordine e numero del lotto e la data di scadenza degli stessi.

Il fornitore che consegni la fornitura in ritardo, rispetto ai tempi massimi previsti nella presente lettera di invito o, o che consegnandola di qualità non conforme a quella stabilita e invitato a sostituirla, vi provveda in ritardo, contravviene ai patti stabiliti. Ciascuna Azienda si riserva, nella forma che riterrà più opportuna, di intervenire in merito alla verifica della gestione della fornitura.

In caso di inadempimento relativamente allo svolgimento della fornitura, ciascuna Azienda si riserva di applicare, in contraddittorio con l'Impresa aggiudicataria, le penalità previste dalla presente lettera di invito.

Ciascuna Azienda, oltre all'applicazione delle penali, dispone che il termine massimo di ritardo della consegna non possa eccedere comunque i giorni 7 (sette); trascorso

detto termine l'Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di approvvigionarsi della singola fornitura da altra impresa, fatti salvi i propri diritti di risarcimento danni.

Art. 13 – Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, da parte di ogni singola Azienda Sanitaria, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura.

I pagamenti per le forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto e nei singoli ordinativi di fornitura; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo,

l'ordinativo di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalle Aziende Sanitarie contraenti.

L'importo della fattura viene pagato tramite la Tesoreria di ciascuna Azienda. Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 è da considerarsi “corretta prassi commerciale” nel settore, ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs. n. 231/2002, che i pagamenti per le forniture effettuate vengano eseguiti a 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, a fornitura regolarmente eseguita ed a controllo avvenuto.

Tale termine resta interrotto qualora la singola Azienda Sanitaria chieda chiarimenti.

Si comunica che le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.

Le fatture relative alla fornitura dovranno essere intestate a ciascuna Azienda Sanitaria, con l'intestazione che verrà concordata con ciascuna Azienda.

La fattura, per la liquidabilità, oltre a contenere oltre i dati obbligatori per legge ed essere conforme a quanto previsto nell'ordine d'acquisto e deve contenere le seguenti indicazioni:

- ◆ riportare il numero d'ordine;
- ◆ essere corredata da copia dell'ordine e copia fotostatica del documento di trasporto e altro documento equipollente;
- ◆ riportare il numero di conto economico e quello del centro di costo indicato sull'ordine.

La data di arrivo della fattura é attestata dal timbro apposto dal Protocollo dell'Azienda Sanitaria. Il pagamento delle fatture non contestate libera l'Azienda contraente da qualsiasi rivendicazione economica da parte dell'aggiudicatario.

Il pagamento sarà effettuato:

- con versamento su c/c postale o bancario;
- con mandato di riscossione nominativo.

L'Impresa aggiudicataria dovrà comunicare (in occasione dell'invio della fattura) la modalità di pagamento prescelta con lettera a firma del legale rappresentante.

Il presente invito non costituisce impegno per questa Azienda.

Art. 14 - Contratto e spese

Tutte le spese, comprese di bollo e registrazione, saranno a carico della ditta aggiudicataria. La sola IVA sarà a carico delle singole Aziende Sanitarie.

In caso di particolare urgenza, debitamente comprovata, l'Azienda Sanitaria può disporre, prima della stipulazione del contratto, l'anticipata esecuzione dello stesso entro i limiti di un quinto dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della Legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, per gli aggiudicatari vige l'obbligo di indicare, in sede di formulazione offerta, il numero di conto corrente unico sul quale far confluire tutte le somme relative all'appalto regionale.

L'aggiudicatario si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto regionale, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi a mezzo di bonifico bancario o bonifico postale o assegno circolare non trasferibile. Il mancato rispetto di questo obbligo comporterà la risoluzione dell'aggiudicazione.

Art. 15 - Cessione del contratto e Subappalto

E' vietata la cessione del contratto, fatto salvo quanto indicato all'art. 116 del D. Lgs 163/06.

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 118 del D. Lgs. 163/06.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie. La ditta concorrente dovrà specificare in sede di offerta la parte della fornitura che intende eventualmente subappaltare. L'appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate. L'Azienda Sanitaria non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l'importo della fornitura dagli stessi eseguita. Con il deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalla presente lettera di invito (iscrizione nel

Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 38, D. Lgs. n. 163/2006). E' fatto divieto all'appaltatore di subappaltare in tutto o in parte le forniture senza il preventivo consenso scritto di ciascuna Azienda Sanitaria, pena l'immediata risoluzione del contratto con l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

I pagamenti relativi ai servizi prestati dal subappaltatore verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.

Art. 16 - Controlli Qualitativi/Quantitativi

La presa in consegna da parte del Committente dei beni forniti dall'appaltatore non comporta l'accettazione definitiva delle forniture stesse.

La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità.

Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà al momento dell'accettazione l'Amministrazione della singola Azienda Sanitaria, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.

I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale.

In ogni momento, a cura del Servizio di Farmacia di ciascuna Azienda Sanitaria, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati, con le specifiche tecniche dichiarate dalla Ditta.

Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell'Azienda Sanitaria, presentassero difetti saranno rifiutati e il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati dalla richiesta, alla loro sostituzione.

L'Amministrazione contraente metterà a disposizione, per il ritiro, la merce in eccedenza e ne garantirà il deposito per complessivi 7 (sette) giorni lavorativi.

Qualora il Fornitore non provveda al ritiro della merce in eccedenza, dopo 30 (trenta) giorni dalla medesima segnalazione l'Amministrazione contraente potrà

procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore, dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta a mezzo telefax.

Il fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza e non accettati, concordando con la singola Azienda Sanitaria le modalità del ritiro. Il fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che la stessa potrebbe subire durante il deposito, oltre i 7 (sette) giorni lavorativi di deposito garantiti.

Art. 17 - Inadempimenti e penalità

L'impresa aggiudicataria è soggetta all'applicazione di penalità in caso di:

- Ritardi nell'esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto;
- Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna.

Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 2% del valore dell'ordine emesso, al netto di IVA, con un minimo di € 250,00. Nel caso in cui l'ordine sia stato solo parzialmente evaso, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo.

Nel caso di consegna di prodotti di qualità difforme da quella commissionata o ancora di imballi di cui venga contestata l'integrità con relativa richiesta di sostituzione, il Fornitore sarà tenuto alla sostituzione entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 2% del valore della merce contestata, fatta salva la facoltà della risoluzione contrattuale trascorsi 30 giorni dalla scadenza del termine di consegna.

E' fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria ordinante di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustificano ponendo a carico del fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell'aggiudicatario.

Decorso il termine massimo di ritardo di 30 gg., ogni singola Azienda Sanitaria, oltre all'applicazione della penale, potrà risolvere il contratto per la propria quota di fornitura, ai sensi dell'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei beni oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 C.C.).

In caso di ritardi reiterati, la singola Azienda Sanitaria, oltre all'applicazione della penale, potrà risolvere il contratto per la quota parte di fornitura, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto sostitutivo dei beni o servizi oggetto del contratto, salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell'impresa derivanti dalla fornitura regolata dal presente Capitolato, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con la singola Azienda Sanitaria, a fronte dell'obbligo di emissione di apposita nota di accredito ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al precedente art. 14.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Art. 18 – Risoluzione del contratto

Ciascuna Azienda Sanitaria, per le attività contrattuali di esclusiva competenza (indicate all'art. 2), in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto, per la quota di fornitura relativa alla singola Azienda procedente (art. 1454 C.C.).

Ciascuna Azienda Sanitaria, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo

raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto, per la propria quota di fornitura nei seguenti casi:

- nel caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Bando di Abilitazione e dall'Avviso di gara, accertata dall'Azienda Sanitaria Capofila al termine del procedimento che ha portato all'annullamento dell'aggiudicazione al fornitore;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati.
- In tale ultima eventualità l'Azienda capofila procederà all'esperimento di nuova procedura acquisitiva, alla quale saranno invitate tutte le ditte in possesso di AIC per la specifica molecola ed il prezzo al pubblico del nuovo medicinale generico sarà posto come base d'asta.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge in ogni singola Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all'impresa inadempiente. In caso di reiterate e gravi inadempienze contrattuali anche nei confronti di una singola Azienda sanitaria, l'Azienda capofila potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione della gara regionale per il lotto oggetto di contestazione.

All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più da ogni singola Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della Legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, nel caso in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, l'Azienda capofila procederà alla revoca dell'aggiudicazione della gara regionale per il/i lotto/i di riferimento e i relativi contratti si intenderanno risolti..

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto.

Art. 19 - Recesso unilaterale

Ciascuna Azienda Sanitaria potrà in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata A.R., recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 c.c., così come previsto dall'art. 21-sexies L. 241/90.

Art. 20 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del contratto derivante dal presente Capitolato e della esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della fornitura.

Le Aziende Sanitarie ed eventualmente la Regione Siciliana, per quanto di competenza, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie contraenti. In ogni caso le Aziende Sanitarie contraenti aderendo al contratto con l'emissione dell'ordinativo di fornitura o con altre modalità, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in particolare, per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dal fornitore alle Aziende Sanitarie contraenti nel rispetto delle disposizioni di cui al D. LGS. 30/06/2003, n. 196 e delle altre normative in vigore.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Con la sottoscrizione del contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal D. Lgs. 30/6/2003, n. 196.

Art. 21 - Monitoraggio della fornitura

Il fornitore, per consentire la verifica dell'andamento delle forniture regionali ai fini di un monitoraggio, nonché la rilevazione di eventuali criticità che

dovessero emergere nel corso della fornitura, si impegna a trasmettere, anche per via telematica, con le modalità che saranno successivamente concordate, all'Assessorato Sanità Regione Siciliana, nonché all'Azienda Sanitaria Capofila, con cadenza semestrale, un report in formato elettronico, contenente i dati relativi agli ordini effettuati da ciascuna Azienda Sanitaria.

Si riportano, a titolo esemplificativo, alcune informazioni che possono essere richieste con il suddetto report: 1) denominazione Amministrazione ordinante, 2) numero lotto, 3) n pezzi ordinati, 4) valore della fornitura.

Art. 22 – Cessione del credito

Ai sensi dell'art.1260 2° comma del C.C. il contraente sottoscriverà nell'offerta economica, per accettazione, una clausola di espressa esclusione della cedibilità del credito.

La cessione del credito, eventualmente effettuata in contrasto con la clausola di esclusione, oltre a generare responsabilità contrattuale a carico del cedente, non potrà essere fatta valere dal cessionario al quale l'Azienda, entro 15 giorni dell'avvenuta formale notifica dell'atto di cessione, darà informazione della sussistenza della impossibilità ad accettare il subentro nella posizione creditoria

Nelle controversie derivanti da tali circostanze e per qualunque pretesa vantata dai soggetti che rivendicano diritti del cessionario, si conferma la competenza del Foro di Palermo.

Art. 23 - Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni

Il contraente, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

- a) telefax presso i rispettivi numeri telefonici indicati dalle parti nel contratto;
- b) lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
- c) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 24 – Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e l'Azienda Sanitaria Capofila, per le specifiche attività contrattuali attribuite alla "Capofila" dall'articolo 2, sarà competente esclusivamente il Foro di Palermo.

In caso di materie attribuite dal citato art. 2 alle singole Aziende Sanitarie, sarà competente esclusivamente il Foro territorialmente competente, ove ha sede legale la singola Azienda Sanitaria interessata.

Art. 25 – Clausole finali

Il Capitolato Tecnico di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, scaricabile dal sito www.villasofia.it.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, D.Lgs. n. 163/2006 il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Lupo Antonina.

Per eventuali chiarimenti codesta spettabile ditta potrà rivolgersi all'U.O.C. Appalti e Forniture dell'Azienda Ospedaliera Ospedali riuniti Villa Sofia Cervello (Tel. 091/7808312 D.ssa Lupo Antonina) .

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Firmato D.ssa Antonina Lupo

Allegati:

ALLEGATO “ A “ schema di offerta da restituire compilata e firmata;

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196

La presente comunicazione è volta a rendere noto che i trattamenti di dati effettuati dalla scrivente si svolgono in conformità al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il quale prevede la tutela delle persone fisiche e giuridiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 l'Azienda Ospedaliera “ V. Cervello “ di Palermo, comunica quanto segue:

1. Il trattamento cui saranno sottoposti i Suoi dati personali comuni – dati da Lei resi in occasione della stipula del contratto o in fase precontrattuale, in occasione dell'ordine o della fatturazione del prodotto/servizio da Lei fornitoci ha la finalità di provvedere alla corresponsione dell'importo dovutoLe, alla stesura delle scritture contabili ed ai connessi adempimenti di legge e di contratto.

2. Il trattamento sarà effettuato con e senza l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall'art. 11 del D.Lgs. 196/03, tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a) D.Lgs. 196/03 e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione ai soggetti di cui al successivo punto 3 della presente informativa e comunque con l'osservanza delle misure minime cautelative della sicurezza e riservatezza dei dati previste dalla normativa vigente.
3. I dati personali relativi al trattamento in questione verranno comunicati:
 - a) A soggetti cui la facoltà di accedere ai Suoi dati sia riconosciuta da disposizioni di legge, di regolamento, da norme comunitarie, da procedure e istruzioni operative interne.
 - b) A professionisti incaricati dell'elaborazione dei dati ai fini della corresponsione del compenso dovutoLe e delle registrazioni contabili;
 - c) Agli Istituti di Credito, al fine di effettuare l'accreditamento del compenso dovutoLe.
4. Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria. L'eventuale parziale o totale rifiuto del consenso comporterà, pertanto, l'impossibilità di perseguire la sopra richiamata finalità.
5. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati, nonché il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento facendone esplicita richiesta al sotto citato Responsabile del trattamento.
6. Responsabile del trattamento, per questa Azienda Ospedaliera, è la Dr.ssa Lupo Antonina — U.O.C. Appalti e Forniture – tel. n. 091 7808312, fax n. 091 7808720, e-mail antonella.lupo@yahoo.it

ALLEGATO «A»

SCHEMA DI OFFERTA
(da ritornare compilata e firmata)

OGGETTO: FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALE _____

Io sottoscritto nato a il
..... in qualità di titolare o legale rappresentante dell'Impresa
.....Partita I.V.A..... codice fiscale
..... (sia la partita I.V.A. che il codice fiscale si riferiscono all'Impresa partecipante) con sede
amministrativa inVia/C.so/P.za.....
.....telefono.....
fax.....con sede legale in.....
.....Via/C.so/P.za
.....telefono.....fax.....e-mail

DICHIARA

di essere disposto di offrire i prezzi (in cifre e in lettere) indicati nelle tabelle allegate alla presente offerta.

Inoltre, dichiara inoltre:

- ◆ che la presente offerta economica è giudicata remunerativa ed irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;
- ◆ che la presente offerta economica è omnicomprensiva ed è stata formulata tenendo conto delle modalità di svolgimento della fornitura indicate nel Capitolato speciale d'appalto;
- ◆ che la presente offerta economica è stata formulata tenendo conto delle disposizioni contenute nel C.C.N.L. di categoria e degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

Firma leggibile
del rappresentante legale dell'Impresa
e timbro dell'Impresa (1)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

- 1) Firma per esteso e leggibile.

FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALE _____
 Allegato " A1 " Prospetto per la formulazione dell'offerta economica
 LOTTO ----

VOCE	Principio Attivo e Codice AIC	Forma farmaceutica	Fabbisogno presunto o triennale (a)	codice prodotto o nome commerciale	Pezzi per confezione	Prezzo di vendita al pubblico per confezione – iva esclusa	Prezzo Unitario netto offerto iva esclusa	Percentuale di sconto offerto	Prezzo per confezione ospedaliera offerta iva esclusa

DATA.....

Prezzo complessivo offerto EURO= I.V.A. ESCLUSA

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

